

Penale Sent. Sez. 5 Num. 27624 Anno 2019

Presidente: PALLA STEFANO

Relatore: CATENA ROSSELLA

Data Udiienza: 17/05/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Franz Pavel, nato a San Pietroburgo (Russia), il 30/03/1990,
avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste emessa in data 01/02/2018;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Luigi Orsi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato Franz Pavel il difensore di fiducia, Avv.to Pietro Tonchia, che
ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trieste confermava la sentenza emessa in data 04/05/2015 dal Tribunale di Udine in composizione monocratica con cui Pavel Franz era stato condannato a pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 624 cod. pen., in riferimento all'impossessamento di quattro



lattine di birra, del valore di euro 2,38, ritenuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.

2. In data 14/06/2019 Pavel Franz, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Pietro Tonchia, ricorre per:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 131 bis, cod. pen., non potendosi qualificare il fatto come abituale, in quanto la norma non prevede un numero minimo di condanne e proprio la tipologia dei fatti relativi alle precedenti condanne consente di escludere, nel caso di specie, l'abitualità;

2.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 162 ter cod. pen., avendo l'imputato offerto alla persona offesa il risarcimento dei danni e le spese a mezzo offerta reale, avendo la Corte territoriale omissa del tutto la motivazione sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo, atteso che risulta dagli atti trasmessi a questa Corte che nell'interesse dell'imputato, alle udienze del 14/12/2017 e del 01/02/2018, innanzi alla Corte di Appello, era stata presentata una comunicazione con cui veniva offerto il risarcimento del danno alla persona offesa Prix Quality s.p.a., al fine di avvalersi della disposizione di cui all'art. 152 ter, cod. pen., entrata in vigore nel corso della trattazione del giudizio di appello. In particolare risulta depositata in udienza la comunicazione a mezzo pec, con cui si formulava l'offerta di risarcimento alla persona offesa, risultata priva di risposta, e, in seguito, la conferma in udienza dell'offerta reale a saldo dei danni e delle spese.

Pacificamente la richiesta di applicazione della causa di estinzione del reato per la riparazione del danno, prevista dall'art. 162-ter cod. pen., introdotto dall'art. 1 della legge 23 giugno 2017, n.103, è applicabile anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge (Sez. 5, sentenza n. 21922 del 03/04/2018, B., Rv. 273186), per cui l'omessa considerazione dell'offerta reale, da parte della Corte territoriale, impone l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste.

2. Nel resto il ricorso è infondato. Con motivazione immune da censure logiche, la sentenza impugnata ha osservato come, nonostante lo scarso valore della merce sottratta, dalla lettura del casellario giudiziale emergeva una palese abitualità, da parte dell'imputato, alla commissione di reati contro il patrimonio, essendo egli gravato da precedenti per furto in abitazione e ricettazione,

incompatibili con un inquadramento della presente condotta in un fatto connotato da occasionalità.

In tal senso la motivazione appare del tutto coerente con la giurisprudenza di questa Corte, che, tra l'altro, affermato come *"Ai fini della configurabilità della abitudine del comportamento, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., l'identità dell'indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni"* (Sez. 5, sentenza n. 53401 del 30/05/2018, M., Rv. 274186).

Il limite applicativo dell'art. 131 bis, cod. pen, infatti, opera in relazione a reati espressione di una tendenza al crimine, come nel caso in esame ritenuto in sentenza (Sez. 5, sentenza n. 32626 del 26/03/2018, P., Rv. 274491; Sez. 4, sentenza n. 27323 del 04/05/2017, Garbocci, Rv. 270107).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame, limitatamente alla applicabilità dell'art. 162 ter cod. pen., ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17/05/2019

Il Consigliere estensore

Il Presidente